



# COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 11/06/2026

*originale*

### OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR EMILIA-ROMAGNA N. 135/2026 SU RICORSO PRESENTATO NEL 2020 DA AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A - CONFERIMENTO MANDATO AD LITEM ALL'AVV.TO BONETTI PAOLO

L'anno **Duemilaventisei** e questo dì **Undici** del mese di **Giugno** alle ore **12:45** in Bentivoglio in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

VECCHI ALICE	Sindaca	Presente
NICOLODI CHIARA	Vice Sindaca	Presente
GALLETTI ORIANA	Assessore	Presente
ARDIZZONI GIUSEPPE	Assessore	Presente
RENNA ROSARIO SERGIO	Assessore	Presente

Presiede l'adunanza la Sindaca VECCHI ALICE

Partecipa il sottoscritto Luigi Perrone, Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

La Sindaca, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO:**

**AUTORIZZAZIONE AL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR EMILIA-ROMAGNA N. 135/2026 SU RICORSO PRESENTATO NEL 2020 DA AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A - CONFERIMENTO MANDATO AD LITEM ALL'AVV.TO BONETTI PAOLO**

Presenti in sede la Sindaca Alice Vecchi, le Assessore O. Galletti e C. Nicolodi.

Gli Assessori G. Ardizzoni e R. Renna, presenti da remoto, in videoconferenza.

Partecipa, in presenza, il Segretario Comunale Dott. Luigi Perrone. L'identità dei partecipanti in videoconferenza è accertata dal Segretario Comunale, il quale, inoltre, attesta il regolare svolgimento in tale modalità della seduta medesima come previsto dal Regolamento per il funzionamento della Giunta del Comune di Bentivoglio (approvato con D.G.C. n. 17 del 239/03/2022).

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- con sentenza n. 135/2026 il TAR dell'Emilia Romagna ha annullato, in primo grado:
  - a) la nota del Responsabile SUAP Edilizia dell'Unione Reno Galliera prot. n. 66238, prat. 31451/25972/2018 del 19.12.2019, inviata a mezzo PEC in pari data, di diniego alla richiesta/diffida di Autostrade per l'Italia S.p.A. di adozione dei provvedimenti di competenza del SUAP e/o del Comune di Bentivoglio finalizzati al ripristino dei luoghi in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;
  - b) I titoli edilizi citati nella suddetta nota identificati come D.I.A. n. 59/2011 e Provvedimento Finale Unico rilasciato dall'Unione Reno-Galliera con PFU n. 31684 del 16.09.2014;
  - c) il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Bentivoglio approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30.08.2011, limitatamente all'art. 29, Paragrafo 2, lettera a) "ASP-B: ambiti produttivi sovracomunali esistenti" che prevede la distanza misurabile dal ciglio stradale.
- la suddetta sentenza concludeva il ricorso al TAR dell'Emilia Romagna promosso nel 2020 dalla società Autostrade per l'Italia s.p.a, rappresentata dal Prof. Avv. Franco Pellizzer, per l'annullamento degli atti sopra citati;

Ritenuto di dover appellare la suddetta sentenza del TAR n. 135/2026, come riconosciuto dall'art. 100 del DLgs 104/2010, così come evidenziato dal legale che ha difeso il Comune nel citato ricorso, il quale ritiene detta sentenza frutto di errori di fatto e in diritto e constatando che essa non ha disposto, come pure avrebbe dovuto d'ufficio, nel senso dell'inammissibilità del ricorso di primo grado;

Dato atto che l'opportunità di procedere in appello è stata condivisa con l'Unione Reno-Galliera, essendo parte degli atti annullati di loro competenza e ravvisando più efficace un appello da parte di entrambi, quali parti lese ciascuna per la propria parte;

Ritenuto dunque necessario procedere alla nomina di un legale patrocinatore al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale secondo le procedure di legge in vigore, non disponendo il Comune di Bentivoglio, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni;

Dato atto che l'affidamento deve avvenire, in via generale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 18.4.2016 n. 50;

Considerato che la prestazione in oggetto deve essere ricompresa nei servizi legali di cui all'art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti pubblici, il quale, escludendo tali servizi dall'applicazione delle disposizioni del Codice, rende applicabili i principi generali indicati del

medesimo testo legislativo, come confermato dalle Linee Guida n. 12 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 9807 del 24.10.2018;

Ritenuto di avvalersi dell'Avv. Paolo Bonetti con studio in Bologna, avendo lo stesso difeso il Comune nel ricorso al TAR ed essendo di comprovata esperienza e professionalità;

Dato atto che l'Avv. Paolo Bonetti con nota del 10/06/2026, prot.10068, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico presentando il preventivo delle spese e dei compensi per un ammontare di euro 6.000 oltre alle spese generali, Cpa ed IVA, preventivo custodito in atti presso il Settore Edilizia Privata di questo Ente;

Visti:

- il D. Lgs 267/2000;
- il D. Lgs 118/2011;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la delega di funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 attribuite con decreto Sindaco n. 11 del 15/12/2025 all'architetto Elena Lazzari per l'anno 2026;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dell'Area Edilizia Privata e dell'Area Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente richiamato:

1) di autorizzare la Sindaca a presentare appello davanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Emilia Romagna n.135/2026, nonché in ogni ulteriore sviluppo, grado e fase del giudizio, ivi compresi quelli di opposizione, ed esecuzione;

2) di affidare l'incarico di assistenza legale all' Avv. Paolo Bonetti, con studio in Bologna, il quale si è reso disponibile ad assumere l'incarico;

3) di autorizzare la Responsabile del Settore Edilizia Privata a provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, che trova idonea copertura nel Bilancio dell'ente;

Inoltre stante la necessità e l'urgenza di consentire al difensore del Comune di procedere in tempo utile all'espletamento di ogni necessario adempimento connesso alla vertenza in oggetto;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



## **DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 48 del 11/06/2026**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

LA SINDACA  
VECCHI ALICE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Perrone Luigi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---